



CAMERA DI COMMERCIO
MONTE ROSA LAGHI
ALTO PIEMONTE



Oggetto: CITTA' STUDI SPA DI BIELLA – RIDUZIONE FACOLTATIVA CAPITALE SOCIALE.

Relatore: Il Presidente

La Camera di commercio è azionista di Città Studi SpA di Biella, (partecipazione in precedenza detenuta dalla ex CCIAA di Biella e Vercelli), con una quota di € 492.127,00= corrispondente n. 492.127 azioni del valore nominale di € 1,00=, pari al 1,83% del capitale sociale di € 26.891.947,00=;

I maggiori azionisti della società sono:

- Fondazione Cassa di Risparmio di Biella con una quota di € 17.039.010,00= pari al 63,36% del capitale,
- Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. di Torino con una quota di € 5.779.376,00= pari a 21,49% del capitale;

Città Studi SpA, con nota prot. n. 415/ER/im del 13/06/2024, ha trasmesso l'avviso di convocazione degli azionisti - pubblicato in data 13.06.2024 sulla Gazzetta Ufficiale n.69, parte II - alla prossima Assemblea Ordinaria e Straordinaria indette in prima convoca il giorno 28 giugno 2024 alle ore 9:00 e in seconda convoca il giorno 10 luglio 2024 alle ore 10:30 - presso la sede sociale in Biella, Corso Giuseppe Pella n. 2, sala bianca, primo piano della Biblioteca – per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

A) Parte straordinaria


- 1) Riduzione facoltativa del capitale sociale a copertura delle perdite pregresse nei limiti di quelle accertate al 31.12.2022;

B) Parte ordinaria

- 1) Provvedimenti di cui all'art. 2364 del Codice Civile:
 - punto 1) approvazione del bilancio dell'esercizio 2023,
 - punto 2) conferma dell'amministratore cooptato;

Dai bilanci in nostro possesso, l'ultimo al 31.12.2023 trasmesso con l'avviso di convocazione, la situazione della società risulta essere

Patrimonio NETTO	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
I - Capitale	€ 26.891.947	€ 26.891.947	€ 26.891.947	€ 26.891.947	€ 26.891.947
IV - Riserva legale	€ 792	€ 618	0	0	0
VI - Altre riserve					
- Varie altre riserve	€ 2.041	€ 2.044	€ 2.044	€ 2.043	€ 2.045
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	€ (8.792.795)	€ (8.796.102)	€ (8.807.846)	€ (8.499.789)	€ (7.923.510)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	€ 135.255	€ 3.481	€ 12.362	€ (308.057)	€ (576.279)
Totale patrimonio netto	€ 18.237.240	18.101.988	€ 18.098.507	€ 18.086.144	€ 18.394.203



Le perdite di esercizio richiedono l'adozione di adeguati provvedimenti, espressamente disciplinati dagli artt. 2446 e 2447 (2482-bis e 2482-ter per le S.r.l.) del Codice Civile, diretti a riportare la gestione in una posizione di stabilità per perdita superiore ad un terzo del capitale.

Se la perdita del capitale sociale non è superiore ad un terzo, la società non è obbligata a ridurre il capitale.

La riduzione facoltativa del capitale sociale per perdite, nel nostro caso inferiore ad un terzo del capitale, non è contemplata dagli articoli del Codice Civile ma segue la disciplina generale delle modificazioni dell'atto costitutivo.

La riduzione del capitale sociale per perdite consiste nell'adeguare la cifra del capitale sociale nominale all'attuale minor valore del capitale reale, una riduzione puramente nominale dato che non comporta di per sé alcuna riduzione del patrimonio sociale che si è già verificato per effetto delle perdite subite dalla società.

Con la riduzione del capitale si fanno definitivamente gravare sui soci attuali le perdite pregresse, riducendo il valore nominale delle azioni in circolazione.

Perché la società possa attuare la riduzione facoltativa del capitale sottoscritto:

- è necessario che le perdite abbiano completamente eroso tutte le riserve; non si ha infatti perdita del capitale fin quando l'importo delle perdite non supera l'ammontare delle riserve,
- se ha emesso obbligazioni, la riduzione facoltativa per perdite può essere disposta solo in proporzione delle obbligazioni rimborsate (art. 2413 C.C.).

Per la copertura della perdita di esercizio, occorre procedere dapprima con l'abbattimento delle riserve – la cui funzione primaria è quella della difesa del capitale in caso di perdite – e, successivamente, con la riduzione del capitale sociale.

L'abbattimento delle riserve deve avvenire secondo un ordine prestabilito, che tiene conto del loro grado di disponibilità per i soci, a pena di nullità della relativa delibera.

L'ordine è il seguente:

1. riserve volontarie o facoltative;
2. le riserve statutarie, sia libere sia vincolate;
3. i fondi di rivalutazione, la parte di riserva da sovrapprezzo equiparata alla riserva legale, la riserva legale.

Dal bilancio consuntivo della società al 31.12.2022 e al 31.12.2023, quest'ultimo sarà argomento all'Ordine del Giorno in trattazione nella sezione Ordinaria della prossima assemblea, rileviamo che <<La società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili, titoli o altri valori similari.>>

Dal bilancio consuntivo al 31.12.2022 rileviamo, quale risultato, un utile d'esercizio pari a € 3.481,01 che è stato destinato per

- € 174,05 a riserva legale (passando da € 618 a € 792)
- € 3.306,96 a parziale copertura delle perdite pregresse, risultando così un totale di perdite pari ad €-8.792.795,00=.



Secondo le indicazioni sopra specificate per poter procedere alla riduzione facoltativa del Capitale sociale occorre utilizzare tutte le riserve disponibili

CAPITALE sottoscritto		€ 26.891.947
Perdite risultanti al 31/12/2022	-€ 8.792.795	
IV - Riserva legale	€ 792	
VI - Altre riserve - Varie altre riserve	€ 2.041	
Residuo perdite	-€ 8.789.962	-€ 8.789.962
CAPITALE risultante a seguito della riduzione facoltativa		€ 18.101.985

Per la Camera di commercio la nuova quota posseduta, a seguito della riduzione facoltativa del Capitale sottoscritto risultante in € 18.101.985 circa, importo variabile di qualche euro a causa degli arrotondamenti all'euro superiore o inferiore dei centesimi nei bilanci consuntivi della società, sarà di circa € 331.269,27=.

LA GIUNTA

Udita la relazione del Presidente e condividendone i contenuti;

Preso atto che il Decreto Legislativo 19/08/2016 n. 175 recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" in sintesi TUSP - modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 recante "Disposizione integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175" e ai quali sono intervenuti nel tempo modificazioni ed integrazioni - contiene disposizioni sulla costituzione, l'acquisto, il mantenimento e la gestione di società a totale o a parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, finalizzate a garantire l'efficiente gestione delle partecipazioni, la tutela e la promozione della concorrenza e del mercato, nonché la razionalizzazione e la riduzione della spesa pubblica, rimarcando che per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del citato Decreto Legislativo si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato;

Considerato che il TUSP all'art. 21 "Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali" impone

- Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore.*
- Gli accantonamenti e le valutazioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017, in presenza di adozione della contabilità finanziaria:*



- a) *l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016; qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);*
- b) *l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente*

....OMISSIS....

3-bis. Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato.

Rilevato che la partecipazione nella società Città Studi SpA - consistente in n. 492.127 azioni del valore nominale di € 1,00= pari a complessivi € 492.127,00= - valutata con i dati di bilancio della società risultanti al 31 dicembre 2022 è stata iscritta nel bilancio consuntivo camerale al 31.12.2023, approvato con delibera del Consiglio n. 3 del 09/05/2024, per € 330.978,40= già adeguato alle perdite della società come imposto dall'art. 21 del TUSP;

Preso atto che il valore iscritto nel bilancio consuntivo 2023 dell'Ente camerale è inferiore a quanto risultante dalla riduzione facoltativa del Capitale proposta dalla società, in quanto non sono state considerate le riserve che hanno ridotto la perdita e quindi aumentato il valore della partecipazione azionaria;

Data la necessità di fornire indicazioni al Presidente o suo delegato;

All'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- a) di delegare il Vice Presidente Dr. Alessandro Ciccioni a partecipare all'assemblea (parte straordinaria e parte ordinaria) della società Città Studi SpA indetta in prima convoca il giorno 28 giugno 2024 alle ore 9:00 e in seconda convoca il giorno 10 luglio 2024 alle ore 10:30 - presso la sede sociale in Biella, Corso Giuseppe Pella n. 2, sala bianca, primo piano della Biblioteca;
- b) di dare al delegato le seguenti indicazioni: votare favorevolmente per le proposte inserite all'ordine del giorno sia di parte straordinaria che di parte ordinaria.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianpiero Masera)

IL PRESIDENTE
(Dr. Fabio Ravanelli)